

AUTONOMIE LOCALI

Personale. Nel Milleproroghe cinque anni di tempo in più a patto di conseguire «ulteriori risparmi» di spesa

# Sanatoria incrociata sui decentrati

Nella riforma piani di recupero allungati per evitare tagli ai fondi oltre il 25%

Tiziano Grandelli  
Mirco Zamberlan

Scomparsa la sanatoria sui fondi per il salario accessorio presente nelle prime bozze, dal decreto legislativo con la riforma del pubblico impiego spunta una ritecificazione più morbida per chi ha «sbagliato» a quantificare le risorse per la contrattazione del personale. Il testo trasformato in Decreto non concede sconti per gli enti che superano i vincoli finanziari collegati al merito, e conferma l'obbligo di recupero a fronte dell'accertamento di violazioni della parte della Corte dei Conti, della Ragioneria generale o della Funzione pubblica.

L'attuale articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 167/2001 prevede il rientro nella sessione negoziale successiva, anche se difatto l'articolo 4 del decreto legge 16/2014 (il cosiddetto «salva-Roma») consente una ritecificazione con un numero di anni pari a quello in cui si è riscontrato l'errore. Con l'entrata in vigore del decreto attuativo della riforma, se l'errore passerà così l'esame di Parlamento, Consiglio di Stato ed enti territoriali, questo termine verrà ulteriormente allungato qualora la quota annuale dovesse superare il 25% del fondo. A questo punto nasce il primo problema, in quanto l'ultimo periodo del comma 3-

quingues rinvia l'entrata in vigore della disposizione alla sottoscrizione del prossimo contratto nazionale. Ad ogni buon conto la questione potrebbe trovare una soluzione perché lo stesso schema di decreto modifica anche l'articolo 4 del salva-Roma creando un testo normativo parallelo e sostanzialmente identico a quello appena descritto. Il Dl 16/2016 è immediatamente applicabile, ma dopo la sottoscrizione del prossimo contratto nazionale.

**FUORI «VIRTUOSI»**  
Tempi supplementari offerti dai Milleproroghe solo per gli enti che superano il rapporto dipendenti/abitanti previsto per i dissestati. Se mai fosse possibile compilare «ulteriori riduzioni di spesa» (non specifici di personale) a valere anche su altri settori, compresi società e enti controllati. Se mai fosse possibile compilare «ulteriori riduzioni di spesa» (non specifici di personale) a valere anche su altri settori, compresi società e enti controllati. Se mai fosse possibile compilare «ulteriori riduzioni di spesa» (non specifici di personale) a valere anche su altri settori, compresi società e enti controllati.

quinto è quello sopra descritto? Forse la disposizione si riferisce al caso speciale previsto nel Milleproroghe che concede gli ulteriori cinque anni, ma questa è una deroga che si applica solo agli enti che hanno in essere un recupero al 25 febbraio.

Forse potrà consolarsi il fatto che con i prossimi contratti è prevista la semplificazione della disciplina sulla dotazione e sull'utilizzo dei fondi per la contrattazione collettiva. Nel frattempo dal 2017 viene introdotto un nuovo blocco del trattamento accessorio che non potrà superare quello destinato nel 2016. Al contrario, sembra cancellata la riduzione in base ai dipendenti cessati.

A che cosa serve tutto questo? La risposta dovrebbe essere quella di rendere più breve il processo creando un percorso agevolato per la risoluzione degli errori commessi in passato. Abbandonare però l'impianto normativo di fatto logico quali sanzioni dirette a chi non rispetta i vincoli finanziari perché si dovrebbero adottare ogni comportamento prudente ed evitare l'adozione delle risorse aggiuntive. L'unico rischio è quello di recuperare domaniani fondi futuri e solo in caso di verifica: E' come tutti sanno la politica vive dell'oggi.



QUOTIDIANO ENTI LOCALI  
Prove di semplificazione per le regole su giudizi e premi

Sul Quotidiano degli enti locali e della Pa tutti i giornali offrono l'informatica del Gruppo Sole 24 Ore e gli approfondimenti originali per amministratori, dirigenti, funzionari e revisori dei conti. Nell'edizione online oggi:  
- Un'analisi di Renato Ruffini sui novità per la valutazione previste dal decreto della riforma Madia  
- Un'articolo di Anna Guiducci e Patricia Ruffini sul danno erariale da mancata riscossione delle entrate

Secondo livello. Cambia il rapporto legge-contratti

# Intese integrative, triplo vincolo alle scelte unilaterali

Arturo Bianco

L'Ampliamento degli spazi lasciati alla contrattazione collettiva e alle altre forme di relazione sindacale è senz'altro un dubbio degli elementi caratterizzanti di maggiore rilievo dello schema di decreto legislativo di riforma del pubblico impiego emanato in attuazione della legge contenuta nella legge 124/2005, approvato in via preliminare dal governo e trasmesso al Parlamento mercoledì scorso. Si può dire che la scelta legislativa è quella di cambiare completamente pagina rispetto alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 150/2009, che avevano limitato il ruolo della contrattazione collettiva, e quindi delle organizzazioni sindacali, a vantaggio dei contratti individuali e dei regolamenti ed agli gestionali adottati dai dirigenti.

La modifica indubbiamente di maggiore rilievo è quella contenuta nel nuovo articolo 40, comma 1, della limitazione dell'intervento dei contratti alla sola sfera degli obblighi e dei diritti strettamente connessi al rapporto di lavoro. In altre parole, le relazioni sindacali e al trattamento accessorio, si passa all'estensione della competenza della contrattazione all'intero rapporto di lavoro.

È possibile che sia anche la revisione, restrizione, dalle clausole che consentono alle amministrazioni di decidere unilateralmente, anche se per una durata provvisoria, in caso di mancato raggiungimento di un'intesa con le organizzazioni sindacali. Questo risultato viene perseguito attraverso interventi legislativi che limitano l'intervento del datore di lavoro nel caso in cui si determina un «pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa», la contrattazione nazionale potrà individuare un termine minimo di durata obbligatoria delle trattative e viene previsto l'obbligo di continuare a dare corso alla contrattazione anche dopo l'adozione del contratto individuale.

Con una modifica all'articolo 2 torna a essere prevista come opzione ordinaria la possibilità per la contrattazione collettiva di derogare,

Partecipate

# L'amministratore monocratico non sfugge ai controlli

Massimiliano Attili

Fra ridurre le società partecipate, eliminando quelle che non servono e che servono a troppo poco, e ridurre il loro assetto interno, sarebbe il caso di evitare soluzioni frettolose, che rifuggano cioè distinzioni invecce necessarie.

Non è a ben vedere faccende liquidabili nei termini semplicistici della difesa della guerra a "poltronificati" o a collaudati meccanismi di lottizzazione. Il tema è altro: se vi sono partecipate che servono realmente, si tratta di farle funzionare bene, in una cornice di buona gestione e, insieme, di legalità.

Di qui la domanda: con quali modalità all'amministratore unico è dato esercitare i poteri di gestione? La sua figura senza alterare il modello naturale di funzionamento evidente nel suo complesso? È naturale il fatto che se l'esercizio in forma monocratica dei poteri significati nella figura dell'amministratore unico si estrinsecasse al di fuori della sede propria rappresentativa, in una sede formale (previamente convocata, con ordine del giorno, naturalmente verbalizzata), ciò impedirebbe agli organi interni di revisione, di controllo, di vigilanza (per le sole società statali), al magistrato della Corte dei conti indicato dalla legge 25/09/58, di svolgere la propria essenziale funzione di vigilanza e controllo.

Senza semplificare troppo, un certo modo di intendere l'operatività dell'amministratore unico nelle partecipate finisce, all'evidenza, con l'esplicita funzione di controllo prevista dalla legge (nelle sue diverse e indicate possibili declinazioni) di una delle principali (e costituzionalmente prevista) occasioni di natura esplicativa. In sintesi, il rischio è meno amministratore, meno controllo.

È davvero il caso, nel nostro sistema, di prevedere assunzioni flessibili gli interventi sono rimessi alla contrattazione nazionale e non a quella decentrata.

Premi e organizzazione. Informativa ai sindacati sul fabbisogno di personale soltanto se lo prevede il contratto nazionale del comparto

# Parametri «centralizzati» su valutazione e premi

Carattere vincolante degli obiettivi fissati dal direttore della Funzione Pubblica sul versante della valutazione. Su quello della riforma del testo unico delle leggi sul lavoro pubblico vengono previsti obblighi di tenere conto delle indicazioni date dal dipartimento per l'assegnazione degli obiettivi e per l'individuazione delle tipologie di personale da assumere. Il divieto di non stabilizzazioni per le amministrazioni che nell'arco temporale 2012/2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. E ancora la fissazione del tetto del 25% del fondo per il recupero delle somme illegittimamente inserite nei fondi, la possibilità in via sperimentale di aumentare le risorse destinate alla realizzazione di obiettivi di miglioramento della

gestione e, per le regioni e le Città metropolitane, la possibilità di superare il tetto del fondo per la contrattazione decentrata. Sono queste le più importanti novità dettate per le regioni ed enti locali dai decreti della riforma Madia sul pubblico impiego trasmessi al Parlamento dopo l'approvazione preliminare del governo.

Anche regioni ed enti locali, sia pure non nel modo così vincolante previsto per le amministrazioni statali, dovranno tenere conto delle indicazioni nazionali per il numero e la tipologia di assunzioni di personale a tempo indeterminato. I documenti programmatici attuativi dei Comuni, quindi il Pges e il Pds, dovranno uniformarsi alle indicazioni dettate a livello nazionale per la fissazione degli obiettivi. Sempre sul terreno della loro assegnazione si prevede che, nel caso di gestione associata, i target debbano essere fissati almeno per una parte in modo da dare risposta a questa nuova esigenza. Altra disposizione specifica di grand'interesse è il vincolo che, nel caso di differimento del termine per l'adozione dei bilanci preventivi, siano comunque assegnati obiettivi tali da garantire la continuità dell'azione amministrativa. Si prevede che la relazione sulla performance per gli enti locali

possa essere unificata con il rendiconto di gestione. Nel decreto sulla riforma del lavoro pubblico si conferma che per l'approvazione in giunta del rendiconto triennale del fabbisogno del personale, documento che prende il posto della dotazione organica, si debba dar corso all'informazione preventiva ai sindacati, ma solo se lo prevede il contratto nazionale.

I Comuni non possono stabilizzare lavoratori precari se nel periodo compreso tra il 2012 e il 2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Sempre in materia di stabilizzazione viene consentito alla regione Siciliana di assumere enti locali di destinare a questo scopo anche le risorse trasferite dalla regione per il finanziamento degli oneri per i precari finanziati dallo stesso ente regionale, a condizione che si contragga la spesa complessiva del personale.

Cassa depositi e prestiti spa  
FINANZIAMENTI PUBBLICI  
CONDIZIONI VALIDE dalle ore 12:00 del giorno 03/03/2017 alle ore 11:59 del giorno 10/03/2017  
COMUNI E PROVINCE  
PRESTITO ORDINARIO  
PRESTITO FLESSIBILE  
REGIONI E PROVINCE AUTONOME  
PRESTITO A EROGAZIONE UNICA A QUOTA CAPITALE COSTANTE  
PRESTITO A EROGAZIONE MULTIPLA  
AZIENDE SANITARIE, ENTI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, UNIVERSITA' E ISTITUTI ASSIMILATI, ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, AGENZIE REGIONALI PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE  
Mutui Fondiari  
Mutui Chiografari  
www.cdp.it

Contabilità. Agenda ricca di scadenze intorno ai bilanci  
Dal riaccertamento ai certificati marzo fitto per ragionieri e revisori  
Anna Guiducci  
Patrizia Ruffini  
effettuare entro il 7 marzo (ai perceptorvi va inviata entro il 31 marzo). Per la nuova programmazione l'approvazione in consiglio entro il 31 marzo del Dup (o della nota di aggiornamento) e della determina l'obbligo della preventiva approvazione in giunta degli schemi da inviare ai revisori per l'espressione del parere, entro i termini fissati nel regolamento di contabilità. Entro il 27 marzo, in relazione al riaccertamento straordinario dei residui, tutti gli enti, compresi quelli che non hanno registrato un disavanzo, devono inviare alla Ragioneria Generale, tramite il portale del pannello di bilancio, i dati riguardanti gli esiti dell'operazione. La sanzione in caso di mancato invio è prevista solo per gli enti che hanno determinato un disavanzo da riaccertamento. La sanzione è di 100 euro per ogni giorno di ritardo. A fine mese, anche al termine per inviare al ministero dell'Interno la certificazione dei costi sostenuti o da sostenere per l'esecuzione anticipata di un esercizio 2017. È stabilito, invece, dal 31 marzo al 30 settembre (di ogni anno) il termine per comunicare all'Agcom, per via telematica, le spese di carattere pubblicitario effettuate nell'esercizio precedente (delibera Autorità n. 59/17/Cons del 18 febbraio).